

Circolari per la clientela

**Esonero dal pagamento del canone RAI nella
bolletta dell'energia elettrica - Presentazione
dell'autocertificazione**

STUDIO PULIANI

VIA F. TURATI 10 – 01016 TARQUINIA (VT)
☎ 0039 0766 / 845157 FAX 0766/848558
WWW.STUDIOPULIANI.COM

1 PREMESSA

L'art. 1 co. 153 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) ha modificato il regime di riscossione del c.d. "canone RAI", a decorrere dall'anno 2016:

- introducendo una presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica;
- prevedendo il conseguente addebito del "canone RAI" nella bolletta dell'energia elettrica, a partire dal mese di luglio 2016.

In attuazione di tale disciplina, con il provv. Agenzia delle Entrate 24.3.2016 n. 45059:

- è stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva (autocertificazione), con le relative istruzioni, da presentare per il superamento della suddetta presunzione;
- sono state stabilite le modalità e i termini di presentazione dell'autocertificazione, con i relativi effetti.

Con il successivo provv. 21.4.2016 n. 58258, l'Agenzia delle Entrate:

- ha approvato un nuovo modello di dichiarazione sostitutiva (autocertificazione), con le relative istruzioni, in sostituzione del precedente modello e delle relative istruzioni;
- ha modificato i termini di presentazione dell'autocertificazione.

Infine, con il provv. Agenzia delle Entrate 4.5.2016, è stato approvato un apposito modello di autocertificazione, con le relative istruzioni, che deve essere utilizzato da particolari categorie di soggetti che beneficiano dell'esenzione dal pagamento del canone RAI per effetto di specifiche convenzioni internazionali.

2 CASI GENERALI DI PRESENTAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE PER L'ESENZIONE

I titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (autocertificazione), per:

- attestare la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
- attestare la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata, entro il 31.12.2015, una denuncia di cessazione dell'abbonamento per "suggellamento" (art. 10 del RDL 246/38);
- dichiarare che il "canone RAI" non deve essere addebitato in nessuna utenza elettrica intestata al dichiarante, poiché esso è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale (è il caso, ad esempio, di due soggetti, facenti parte della stessa famiglia anagrafica, ma titolari di utenze elettriche separate);
- dichiarare il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui sopra, precedentemente resa.

La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall'erede in relazione all'utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.

Sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it):

- sono pubblicate e aggiornate le risposte alle FAQ in materia di canone RAI e di presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- vengono forniti alcuni esempi di compilazione del modello, affrontando casistiche particolari.

2.1 DEFINIZIONE DI “APPARECCHIO TELEVISIVO”

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva sono state aggiornate con la definizione di “apparecchio televisivo” contenuta nella nota del Ministero dello Sviluppo economico 20.4.2016 n. 9668.

Nello specifico, richiamando tale documento, viene precisato che per apparecchio televisivo si intende un dispositivo “*in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente (in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari) o tramite decoder o sintonizzatore esterno*”.

Per “sintonizzatore”, a sua volta, si intende un dispositivo, interno o esterno, idoneo ad operare nelle bande di frequenze destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli *standard* previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale TV.

In base alla citata nota, non costituiscono quindi “apparecchi televisivi” i *computer*, gli *smartphone*, i *tablet* ed ogni altro dispositivo, se privi del sintonizzatore per il segnale digitale terrestre o satellitare.

2.2 DEFINIZIONE DI “FAMIGLIA ANAGRAFICA”

Ai sensi dell’art. 4 del DPR 30.5.89 n. 223:

- per famiglia anagrafica “*si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune*”;
- una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.

2.3 CASI PARTICOLARI

Di seguito si evidenziano alcuni casi particolari, sulla base delle risposte alle FAQ pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

2.3.1 Abbonamento TV intestato ad un componente della famiglia e utenza elettrica intestata ad un altro componente

Secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Entrate, se il marito (intestatario dell’utenza elettrica residenziale) e la moglie (intestataria dell’abbonamento TV) appartengono alla medesima famiglia anagrafica:

- il canone è dovuto una sola volta e sarà addebitato solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito;
- lo Sportello abbonamenti TV (S.A.T.) procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito;
- nessuna dichiarazione sostitutiva deve essere presentata dalla moglie o dal marito.

Tale impostazione dell’Agenzia delle Entrate deve ritenersi applicabile anche ad altre situazioni familiari analoghe (es. abbonamento TV intestato al padre e utenza elettrica residenziale intestata al figlio convivente).

2.3.2 Pagamento del canone RAI da parte di coppie di fatto

Con riferimento all’obbligo di pagamento del canone RAI da parte delle coppie di fatto residenti nella stessa abitazione, rileva la definizione di “famiglia anagrafica” ai sensi del suddetto DPR 223/89, in relazione alla quale conta la certificazione del Comune competente.

Le persone che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti nuclei familiari) solo se tra i componenti delle due famiglie non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi.

La prova dei “vincoli affettivi” viene infatti riconosciuta “*alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia*”, ai sensi dell’art. 13 dello stesso DPR 223/89. Tuttavia:

- tale dichiarazione “*non può essere soggetta a continui ripensamenti*”;
- i “vincoli affettivi” sono da “*ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione*”.

2.3.3 Contribuente ricoverato in una casa di riposo

Il contribuente ricoverato in una casa di riposo:

- se detiene un apparecchio TV nella propria abitazione, deve comunque pagare il canone;
- se non possiede la TV, qualora sia titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale, per evitare l’addebito del canone in bolletta deve presentare la dichiarazione di non detenzione;
- se non possiede la TV e non è titolare di un’utenza elettrica con tariffa residenziale, ma è titolare di abbonamento, deve dare disdetta ai sensi dell’art. 10 del RDL 246/38, inviando un’apposita raccomandata allo Sportello abbonamenti TV (S.A.T.) dell’Agenzia delle Entrate.

2.3.4 Titolare di *bed & breakfast*

La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti i casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti, è dovuto non il canone ordinario, ma quello speciale.

Il titolare di un *bed & breakfast*, intestatario dell’utenza elettrica, che già paga il canone speciale per l’unico apparecchio TV presente nell’alloggio, a disposizione della famiglia e degli ospiti, può quindi presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

2.4 REPERIBILITÀ DEL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Il modello di dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) in esame è reso disponibile sui siti Internet:

- dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
- del Ministero dell’Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it);
- della RAI (www.canone.rai.it).

Eventuali aggiornamenti al modello saranno pubblicati nei citati siti Internet e ne sarà data comunicazione.

2.5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’AUTOCERTIFICAZIONE

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata:

- in via telematica, direttamente, mediante una specifica applicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, accessibile utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro);
- oppure mediante spedizione postale, in plico raccomandato senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino; alla dichiarazione deve essere allegata una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

La dichiarazione si considera presentata:

- in caso di trasmissione telematica, nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate;
- oppure nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

La ricevuta di presentazione deve essere:

- conservata per l’ordinario termine di prescrizione decennale;
- esibita su richiesta dell’Agenzia delle Entrate.

Utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)

Con la risposta ad una FAQ del 4.5.2016, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che è possibile trasmettere la dichiarazione sostitutiva anche tramite posta elettronica certificata (PEC):

- all'indirizzo *cp22.sat@postacertificata.rai.it*,
- a condizione che la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale.

2.6 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE ED EFFETTI

Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate in ogni giorno dell'anno e producono effetti in base alla data di presentazione.

2.6.1 Disciplina a regime

A regime, la dichiarazione di non detenzione presentata:

- entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell'anno precedente, ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno solare di riferimento;
- dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.

La dichiarazione relativa all'addebito del "canone RAI" in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica, invece, ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno di presentazione.

La dichiarazione di variazione dei presupposti di una dichiarazione precedentemente resa (es. nel caso di successivo acquisto di un apparecchio televisivo):

- deve essere tempestivamente effettuata;
- ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata.

2.6.2 Disciplina transitoria

In via transitoria, per effetto delle modifiche apportate dal citato provv. 21.4.2016, se la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo è presentata, sia a mezzo del servizio postale che mediante trasmissione telematica:

- dall'1.1.2016 al 16.5.2016, ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2016;
- dal 17.5.2016 al 30.6.2016, ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016.

In precedenza, invece, era previsto che la dichiarazione di non detenzione di un apparecchio televisivo avesse effetto per:

- l'intero canone dovuto per il 2016, se fosse stata presentata a mezzo del servizio postale dall'1.1.2016 al 30.4.2016, oppure in via telematica fino al 10.5.2016;
- il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016, se fosse stata presentata a mezzo del servizio postale dall'1.5.2016 al 30.6.2016, oppure in via telematica dall'11.5.2016 al 30.6.2016.

Resta confermato che la presentazione dall'1.7.2016 ed entro il 31.1.2017, sia a mezzo del servizio postale che in via telematica, ha effetto per l'intero canone dovuto per il 2017.

2.7 ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA UTENZA DI ENERGIA ELETTRICA

Per i soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell'anno di attivazione:

- la dichiarazione di non detenzione presentata entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa;

- la dichiarazione di non detenzione presentata dal secondo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, ha effetto secondo quanto sopra indicato a regime.

Disciplina transitoria

In via transitoria per l'anno 2016, per effetto delle modifiche apportate dal citato provv. 21.4.2016, in relazione alle nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 16.5.2016, sia a mezzo del servizio postale che in via telematica, ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.

In precedenza, infatti, per le nuove utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, era previsto che la dichiarazione sostitutiva avesse effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa se fosse stata presentata:

- entro il 30.4.2016, a mezzo del servizio postale;
- oppure entro il 10.5.2016, in via telematica.

2.8 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE PRIMA DEL 24.3.2016

Le dichiarazioni sostitutive presentate all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, dall'1.1.2016 al 23.3.2016 (cioè anteriormente alla pubblicazione del citato provv. 45059/2016), si considerano valide a condizione che:

- siano rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000;
- contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di autocertificazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.

2.9 RINNOVO ANNUALE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

La dichiarazione di non detenzione ha validità annuale e va presentata per ogni anno in cui permane la condizione di non detenzione di alcun apparecchio TV, entro i termini in precedenza indicati.

La dichiarazione va presentata annualmente anche dai soggetti che hanno presentato denuncia di cessazione dell'abbonamento, anche per "suggellamento".

La dichiarazione relativa all'addebito del "canone RAI" in relazione all'utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica non deve, invece, essere ripresentata annualmente.

Qualora vengano meno i presupposti dichiarati (ad esempio perché il familiare è uscito dalla famiglia anagrafica), deve essere presentata una dichiarazione di variazione.

2.10 RESPONSABILITÀ

L'art. 75 del DPR 445/2000 punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti.

In base al successivo art. 76, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

3 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELL'ESENZIONE IN BASE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Con il citato provv. 4.5.2016, l'Agenzia delle Entrate ha approvato uno specifico modello di dichiarazione sostitutiva, con le relative istruzioni, da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (autocertificazione), mediante il quale i soggetti interessati possono comunicare la sussistenza di una delle condizioni di esenzione dal pagamento del canone RAI per effetto di specifiche convenzioni internazionali.

Ciò consente di evitare l'addebito del canone RAI sulla fattura dell'utenza di energia elettrica residenziale, intestata al dichiarante o ad un componente della sua famiglia anagrafica.

3.1 SOGGETTI INTERESSATI

Nello specifico, il modello può essere utilizzato dai seguenti soggetti:

- agenti diplomatici (esenti ai sensi dell'art. 34 della Convenzione di Vienna del 18.4.61);
- funzionari o impiegati consolari (esenti ai sensi dell'art. 49 della Convenzione di Vienna del 24.4.63);
- funzionari di organizzazioni internazionali esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile;
- militari di cittadinanza non italiana e personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (esenti ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Londra del 19.6.51).

3.2 REPERIBILITÀ DEL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE

Il modello di dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) in esame è reso disponibile sui siti Internet:

- dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
- della RAI (www.canone.rai.it).

Eventuali aggiornamenti al modello saranno pubblicati nei citati siti Internet e ne sarà data comunicazione.

3.3 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La suddetta dichiarazione sostitutiva, unitamente ad una copia di un valido documento di riconoscimento, deve essere presentata a mezzo del servizio postale:

- all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino;
- in plico raccomandato senza busta.

La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

La ricevuta dell'avvenuta spedizione deve essere:

- conservata per l'ordinario termine di prescrizione decennale;
- esibita su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

3.4 TERMINI DI PRESENTAZIONE ED EFFETTI

In linea generale, la citata dichiarazione sostitutiva può essere presentata in ogni giorno dell'anno e, ai fini della determinazione del canone dovuto, produce effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione legata all'incarico ricoperto e fino alla data di scadenza della stessa.

Disciplina transitoria

Al fine di evitare l'addebito del canone sulle fatture emesse da parte delle imprese elettriche a partire dal mese di luglio 2016, la dichiarazione deve essere presentata entro il 23.5.2016, rimanendo impregiudicato il diritto al rimborso del canone eventualmente versato in eccedenza.

3.5 VALIDITÀ DELLE COMUNICAZIONI RESE PRIMA DEL 4.5.2016

Sono valide le comunicazioni di esistenza di una condizione di esenzione dal pagamento del canone RAI presentate anteriormente al 4.5.2016.

3.6 VARIAZIONI DELL'INCARICO

Qualora, a seguito di variazioni dell'incarico cui è legata la condizione di esenzione, sia rinnovata la carta d'identità diplomatica o ne sia rilasciata una nuova, occorre presentare tempestivamente una nuova dichiarazione sostitutiva in cui siano inseriti i dati aggiornati (numero, data di rilascio, data di scadenza).

3.7 CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ESENZIONE

Il modello approvato con il citato provv. 4.5.2016 è utilizzabile anche per comunicare la variazione dei presupposti di una dichiarazione per l'esenzione precedentemente resa, nei casi in cui si verifichi il venir meno della condizione di esenzione legata all'incarico ricoperto (ad esempio, per l'anticipata cessazione dell'incarico).

3.8 RESPONSABILITÀ

In base agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente concessi.